



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR
a cura della Task Force Appalti - Progetti

AMBITO: SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA

T.A.R. Veneto, Sez. I, 14/07/2025, n. 1205: Il soccorso istruttorio c.d. procedimentale è attivabile per chiarimenti sull'offerta tecnica o economica quando i margini di incertezza sono facilmente superabili, senza modifica del suo contenuto, soprattutto in caso di ambiguità della *lex specialis*.

Con la sentenza in rassegna il T.A.R. Veneto si è pronunciato in merito al c.d. soccorso istruttorio procedimentale.

Nel caso di specie, la società ricorrente veniva esclusa dalla procedura di gara per l'inammissibilità della sua offerta economica in quanto quest'ultima, ad avviso della Stazione appaltante, prevedeva un importo superiore alla base d'asta.

Secondo la ricorrente, la Stazione appaltante, prima procedere all'esclusione dalla gara, avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101, comma 3, del D.lgs. n. 36/23, al fine di richiedere chiarimenti in ordine ai contenuti dell'offerta economica e verificare con certezza la portata dell'impegno negoziale assunto.

Il T.A.R. Veneto, in ragione dell'ambiguità della *lex specialis* sul criterio di formulazione dell'offerta economica, nonché dell'evidente errore commesso dalla società ricorrente all'atto della sua compilazione, ha ritenuto che la Stazione appaltante avrebbe dovuto



attivare il soccorso istruttorio finalizzato alla richiesta di chiarimenti circa il calcolo effettuato dal concorrente.

Il T.A.R. Veneto rammenta che ai sensi dell'art. 101, comma 3, D.lgs. 36/2023 la Stazione appaltante può sempre richiedere al concorrente chiarimenti in ordine ai contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, fermo restando il divieto di modificarne il contenuto.

Pertanto, in presenza di profili di incertezza nella documentazione contenente l'offerta economica, la Stazione appaltante è tenuta a chiedere all'operatore economico specifici chiarimenti, in particolar modo qualora la legge di gara non sia chiara e univoca.

La giurisprudenza ha più volte riconosciuto l'ammissibilità della *"rettifica di eventuali errori di scritturazione o di calcolo, a condizione, però, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all'offerta"* (cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 13 maggio 2025, n. 721; Cons. Stato, Sez. III, 13 dicembre 2018, n. 7039).

Invero, come affermato dal Consiglio di Stato in pronunce recenti, il soccorso istruttorio c.d. procedimentale consente alla Stazione appaltante di chiedere chiarimenti o spiegazioni circa i contenuti dell'offerta tecnica e/o economica, al fine di comprendere l'effettiva volontà del concorrente, superando eventuali ambiguità, fermo in ogni caso il rispetto del principio della *par condicio competitorum*, che impedisce all'operatore economico di apportare modifiche al contenuto della propria offerta. Ne consegue che i chiarimenti forniti non possono risolversi in un'integrazione o modifica postuma dell'offerta, ma devono limitarsi alla rettifica di un errore manifesto dell'offerta, vale a dire di un evidente errore di calcolo immediatamente desumibile dall'offerta stessa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 21 agosto 2023, n. 7870; Cons. Stato, Sez. V, 27 gennaio 2020, n. 680; Cons. Stato, sez. V, 10 gennaio 2023, n. 324; Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 358).

[Consulta la sentenza](#)